

Ai gentili clienti
Loro sedi

Benefici gasolio ad uso autotrazione quarto trimestre 2013: presentazione della dichiarazione entro il 31.01.2014

(Nota Agenzia delle Dogane n. 148547 del 30 dicembre 2013)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **l’Agenzia delle Dogane** (nota n.148547 del 30 dicembre 2013) **ha reso disponibile**, sul proprio sito internet, **il software aggiornato con cui le imprese di autotrasporto possono richiedere il rimborso delle accise sul gasolio consumato nel quarto trimestre del 2013** (l'importo rimborsabile è di **214,18609 € per 1000 litri di gasolio**). Si rammenta, infatti, che, **entro il 31 gennaio 2014**, gli esercenti di attività di autotrasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate **possono presentare la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio in essere, facendo riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013**. Possono, altresì, usufruire dell’agevolazione in esame: i) **gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate**; ii) **gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto** ex D.Lgs. n. 422/1997; iii) **le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale**; iv) **gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico** per trasporto di persone. Come anticipato, per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti sopra individuati devono presentare **l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il termine del 31 gennaio 2014**. Gli utenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche **per mezzo del Servizio Telematico Doganale - EDI. Per la predisposizione dei file**, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, **è possibile: i) utilizzare il software**, corredato dalle relative istruzioni, **presente sul sito dell’Agenzia**, oppure; **ii) fare riferimento al “tracciato record”**, pubblicato sul sito dell’Agenzia nella sezione, per predisporre autonomamente i file da inviare. Si rammenta, infine, che: **i) i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2013**

potranno essere **utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2014**; *ii*) da tale data **decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro** delle eccedenze non utilizzate in compensazione, **le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2015**.

Premessa

Come noto, a **partire dal 1° gennaio 2012**, a seguito delle modifiche apportate dall'art.61 del D.L.24.1.2012, n.1 nel testo del DPR 9.06.2000, n. 277 (recante la disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti l'attività di autotrasporto) **la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio in oggetto deve essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.**

OSSERVA

Pertanto, con riferimento ai **consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013** la **dichiarazione** in questione **va presentata a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 gennaio 2014**.

Misura del contributo per il trimestre 1 ottobre 2013 – 31 dicembre 2013

L'Agenzia delle dogane, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, **evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto**, in relazione ai **consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013**.

RIMBORSI RICONOSCIUTI PER IL QUARTO TRIMESTRE 2013

Rimborso	Periodo
€ 214,18609 per mille litri di prodotto	Consumi effettuati nel periodo che va dal 1° OTTOBRE 2013 AL 31 DICEMBRE 2013

I soggetti beneficiari del rimborso

Hanno **diritto al rimborso** in parola, analogamente a quanto previsto per il trimestre scorso, i seguenti **soggetti**:

- gli **esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate**;
- gli enti **pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto** di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

- le **imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale** di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997;
- gli **enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone**.

OSSERVA

Sono attualmente **esclusi dal rimborso** del caro gasolio **gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate**. Come noto, infatti, l'art. 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3, lett. a), definisce come "commerciale" il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile **pari o superiore a 7,5 tonnellate**.

La richiesta di rimborso e l'utilizzo del credito

Per ottenere il rimborso dell'importo stanziato, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i predetti soggetti dovranno presentare **l'apposita dichiarazione** agli Uffici delle dogane territorialmente competenti **entro il termine del 31 gennaio 2014 con le seguenti modalità alternative:**

- **utilizzando il software disponibile sul sito internet www.agenziadogane.it attraverso cui compilare e stampare la dichiarazione.**

OSSERVA

E' bene rammentare che con la **circolare del 30 dicembre 2013 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso nota la disponibilità del software aggiornato per:**

- **la compilazione delle domande** (www.agenziadogane.gov.it - In un click - Accise - Benefici per il gasolio autotrazione 4° trimestre 2013);
- **per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom** - al competente Ufficio delle Dogane o all'Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia).

Al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla compilazione della dichiarazione relativa al trimestre in questione, **il software suddetto consente**, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, **il caricamento automatico dei dati identificativi dell'impresa e del**

dichiarante nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio in parola.

Tutti i dettagli sono descritti nel "Manuale utente" pubblicato insieme al software in parola.

La dichiarazione stampata deve essere trasmessa all'Agenzia delle Dogane **unitamente alla seguente documentazione:**

- ✓ **dati salvati su supporto informatico (floppy disk o cd rom);**
- ✓ **copia delle carte di circolazione dei veicoli interessati dal beneficio;**
- ✓ **copia di valido documento d'identità del sottoscrittore;**

→ **per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I..**

A tal riguardo, si ribadiscono le modalità tecniche ed operative finalizzate all'utilizzo del sistema suddetto:

- ✓ **gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, qualora non ne siano già in possesso, **l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;**
- ✓ **le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione**, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, **sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'indirizzo <http://www.agenziadogane.gov.it>, nella specifica sezione ad esso relativa.**

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, **da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale è possibile:**

- **utilizzare il software disponibile secondo le istruzioni contenute nel Manuale utente** (capitolo 5) pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2013 - Software gasolio autotrazione 4° trimestre 2013";
- **fare riferimento al "tracciato record"**, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2013 - Software gasolio autotrazione 4° trimestre 2013".

OSSERVA

Ne consegue che, al fine dell'invio telematico in questione, è assolutamente indispensabile che i

soggetti che procedono a tale invio siano stati preventivamente abilitati all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.

Non sono consentite ulteriori modalità di invio telematico.

Ad ogni modo, pur non essendo allegata alla dichiarazione, deve essere **tenuta a disposizione** per eventuali **controlli** la seguente **documentazione**:

- **fatture di acquisto del gasolio;**
- **licenza/autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto merci;**
- **autorizzazione comunale nel caso di possesso di distributore privato di carburanti.**

Il termine entro cui fare istanza

La presentazione della dichiarazione in esame, con cui chiedere il rimborso da utilizzare in compensazione, ribadiamo, **deve pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2014.**

Il termine entro cui utilizzare il credito

Per effetto delle modifiche apportate all'art.61 del D.L. 24.1.2012, n.1 nel testo del DPR 9.06.2000, n.277 (recante la disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti l'attività di autotrasporto) sopra menzionato, **i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell'anno in corso potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2014.**

OSSERVA

Ricordiamo inoltre che **il credito potrà essere utilizzato in compensazione**, mediante il modello F24 **utilizzando lo specifico CODICE TRIBUTO 6740, anno di riferimento "2014" (anno nel quale si effettua la compensazione del credito), trascorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione ed entro il termine tassativo del 31 dicembre 2014.**

Decorso tale termine (31 dicembre 2014) coloro che presentano delle eccedenze di credito non utilizzato in compensazione, potranno presentare l'istanza di rimborso in denaro, ovvero potranno presentare apposita domanda di "cambio di fruizione in denaro" delle predette eccedenze (non utilizzate in compensazione), **le quali dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2015.**

Il limite all'utilizzo in compensazione

In riferimento all'utilizzo in compensazione del rimborso spettante in ragione dei maggiori oneri derivanti dall'aumento del gasolio, **l'Agenzia delle Dogane evidenzia che** - a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi

effettuati nel corso dell'anno 2013 **non operano le limitazioni previste dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007.**

OSSERVA

Per effetto di tale novità, dunque, tali crediti potranno essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000.

La prova dell'acquisto

Come già evidenziato in passato, si conferma che per **beneficiario dell'agevolazione in commento** i soggetti ammessi dovranno **provare i consumi di gasolio secondo le seguenti modalità:**

- gli **esercenti l'attività di autotrasporto di merci sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto;**
- **tutti gli altri soggetti** (enti pubblici, imprese pubbliche locali di trasporto, imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale ecc..) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, **anche con scheda carburante.**

Eliminazione del termine di decadenza

Si ricorda, infine, che l'Agenzia delle Dogane (nota del 31 maggio 2012) ha chiarito che, a seguito della conversione in legge del decreto n. 16/2012, **è stata eliminata la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento** che, non avendo più carattere di perentorietà, non impedisce il riconoscimento del rimborso.

OSSERVA

Permane, comunque, l'obbligo per l'esercente l'attività di trasporto di presentare l'apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO